



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA

ORDINANZA

*TABELLE MINIME DI ARMAMENTO PER LE
UNITA' ABILITATE ALLA PESCA COSTIERA (LOCALE O RAVVICINATA)
PER IL CIRCONDARIO MARITTIMO DI ORTONA*

Il Capitano di fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Ortona:

VISTO il D.P.R. 8 novembre 1991, n° 435 *"Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare"* e il D.M. 5 agosto 2002, n° 218 *"Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera"*;

VISTI i sottoelencati provvedimenti di legge, finalizzati a prevenire/ridurre al minimo l'affaticamento del lavoratore marittimo garantendo adeguati periodi di riposo in relazione alla tipologia della nave e della navigazione svolta:

- a) d. lgs 27 luglio 1999, n. 271 e s.m.i., recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali;
- b) d.lgs 17 agosto 1999, n.298 e s.m.i., recante attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca;
- c) articolo 18 del d. lgs 66/2003 e d. lgs 108/2005 (di attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare);
- d) d. lgs 81/2008 e s.m.i., recante attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

VISTO D.P.R. 18/04/2006, n. 231 con il quale vengono definite le qualifiche professionali del personale marittimo ed i relativi requisiti minimi;

VISTO il d. lgs 71/2015 recante attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;

VISTO il decreto 108 del 2005 *"Attuazione della direttiva 1999/63/CE"* relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST), art. 3 che ha sostituito l'art. 11 del decreto lgs 271/99 *"orario di lavoro a bordo delle navi mercantili"*

VISTA la circolare titolo *"Personale Marittimo"*, serie *"Tabelle di Armamento"*, n° 001 in data 20 ottobre 2010 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Reparto VI – Ufficio 4° contenente le *"Linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento, ai fini della sicurezza, del naviglio mercantile e da pesca nazionale, in attuazione della Risoluzione IMO A.890 (21), come modificata dalla Risoluzione IMO A.955 (23)"*;

- CONSIDERATO che la citata circolare, nell'individuare il suo campo di applicazione e le tipologie di unità ad essa soggette (para 2.A.1), prescrive al para 2.A punto 3), che *“Per le unità di cui al punto 2) e per le unità non rientranti nel campo di applicazione di cui al punto 1), la tabella di armamento sarà determinata dalle competenti Autorità marittime, nel rispetto dei criteri di sicurezza applicabili”*;
- VISTO il dispaccio prot. n° 96471 in data 01 agosto 2017 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Reparto VI – Ufficio 4° con il quale è stata rappresentata l'opportunità di redigere le tabelle di armamento del naviglio escluso dal campo di applicazione della circolare n° 001/2010, tenendo comunque conto dei principi in essa enunciati e dei criteri di sicurezza ivi contenuti ed applicabili;
- VISTA la circolare titolo *“Sicurezza della navigazione”* serie: *“Pesca”* n. 01/2023, relativa alla *“Lingua di lavoro a bordo delle unità da pesca”* e la Reg. V/14 della SOLAS 74 in essa richiamata;
- VISTA la circolare titolo *“Sicurezza della navigazione”* serie: *“Pesca”* n. 02/2023, relativa alle *“Unità da pesca removablee”*;
- VISTA la propria ordinanza n° 02/93, in data 03 febbraio 1993, che stabilisce le tabelle minime di armamento delle unità da pesca adibite alla pesca costiera (locale e ravvicinata) che fanno base nel porto di Ortona;
- VISTI i vigenti titoli professionali marittimi previsti dagli articoli 264 *“Conduttore pesca locale”*, 261 *“Capo barca per la pesca costiera”*, 273 *“Motorista abilitato”* e 274 *“Marinaio motorista”*, 257 *“Marinaio autorizzato alla pesca”*, 271 *“Meccanico navale 2ª cl per motonavi”*, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione – parte marittima;
- SENTITI i rappresentanti delle associazioni sindacali dei lavoratori e degli armatori interessati, nonché il Servizio prevenzione sicurezza ambienti di lavoro dell'ASL competente per territorio, in occasione della riunione convocata con foglio prot. n. 10658, in data 09.05.2024¹, tenutasi presso la Capitaneria di porto di Ortona in data 31.05.2024, durante la quale è stato illustrato, condiviso e presentato il contenuto delle *“tabelle minime di armamento”* per le unità abilitate alla pesca costiera (locale e ravvicinata) che fanno base nel porto di Ortona, negli approdi del circondario marittimo di Ortona o comunque stanziali nelle acque di giurisdizione;
- VISTO il verbale della cennata riunione, nel quale sono riportate le valutazioni espresse dai rappresentanti delle associazioni sindacali di categoria e delle società armatrici intervenuti al fine di apportare il proprio contributo di pensiero e rappresentare le valutazioni d'interesse ritenute utili e pertinenti in ordine alla determinazione, da parte dell'Autorità marittima, delle *“tabelle minime d'armamento”* delle unità da pesca di bandiera nazionale, di lunghezza inferiore o uguale a 24 metri tra le perpendicolari, adibite alla pesca costiera locale o ravvicinata, aventi validità per il Circondario marittimo di Ortona;
- VISTA la nota pervenuta dalla U.I.L. Abruzzo – Uila Pesca, acquisita a prot. 12203, in data 29.05.2024, con la quale è stato espresso il parere concorde dell'associazione sindacale all'adozione della ordinanza trasmessa in *“bozza”* e sono stati richiesti alcuni chiarimenti in merito all'interpretazione delle previsioni

¹ In allegato al foglio di convocazione è stata compiegata la *“bozza”* dell'emananda ordinanza.

concernenti la “lingua di lavoro” a bordo, riscontrati da questa Capitaneria di porto con il foglio prot. n. 13442 del 13.06.2024;

VISTA la nota pervenuta dalla Federagripesca, acquisita a prot. n. 13387 del 13.06.2024, con la quale sono stati richiesti alcuni approfondimenti sull’emananda ordinanza, relativamente all’utilizzo del parametro per esprimere la stazza delle unità e sono state espresse condivisibili considerazioni, orientate alla uniformità dei provvedimenti adottati nella medesima materia dalle Autorità marittime viciniori, sugli scaglioni di stazza previsti dalle allegate tabelle; alla nota in parola è stato fornito riscontro con il proprio foglio prot. n. 14157, in data 24.06.2024;

RITENUTO opportuno, per quanto precede, definire con il presente provvedimento la composizione qualitativa e quantitativa delle tabelle minime d’armamento in relazione alle caratteristiche, alla destinazione ed all’impiego delle unità da pesca di lunghezza inferiore o uguale a 24 (ventiquattro) metri tra le perpendicolari, adibite alla pesca costiera locale o ravvicinata, anche in attuazione al disposto di cui all’art. 426 reg. cod. nav. e nel rispetto di quanto statuito a livello internazionale dall’Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) con la risoluzione dell’Assemblea n. 849(20) del 27/11/1997 sul miglioramento continuo degli standard di sicurezza a bordo delle unità mercantili e sul principio delle “*lessons learned*”;

VISTI gli artt. 81 e 317 del codice della navigazione nonché gli artt. 59 e 426 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima);

CONSIDERATO che nello stabilire la composizione minima dell’equipaggio delle suindicate tipologie di unità, per quanto concerne la gestione della sicurezza a bordo, occorre tener conto delle disposizioni normative di cui all’allegato 4 - circolare 001/2010 - (vedasi D.M. 15/02/2016, art. 7), laddove applicabili e nello specifico, le prescrizioni dell’art. 6 bis del d. lgs. 196/2005, relativamente all’obbligo di installazione a bordo dell’apparato AIS;

CONSIDERATA, pertanto, la competenza attribuita *ex lege* al comandante del porto, Capo di Circondario marittimo in ordine alla fissazione della composizione minima, qualitativa e quantitativa, dell’equipaggio (**tabella minima di armamento**), al fine di garantire la sicurezza della navigazione in relazione alle caratteristiche, alla destinazione ed all’impiego delle unità di bandiera nazionale di lunghezza inferiore o uguale a 24 (ventiquattro) metri tra le perpendicolari, adibite alla pesca costiera locale o ravvicinata, ferma restando la responsabilità dell’armatore, ai sensi e per gli effetti del d.lgs 271/1999 e s.m.i., del d.lgs 298/1999 e s.m.i. e – *ove applicabile* - del d.lgs 81/2008 e s.m.i., ai fini della prevenzione degli infortuni e dell’igiene dei luoghi e delle condizioni di lavoro dei marittimi a bordo, di integrare la predetta tabella minima di armamento sulla scorta delle eventuali, ulteriori peculiari necessità derivanti dalla specifica attività lavorativa svolta a bordo, previa valutazione dei rischi e delle necessarie, ulteriori misure di prevenzione e protezione, con un numero adeguato di marittimi in possesso di idonea certificazione, formazione ed addestramento al fine di garantire l’esercizio dell’attività lavorativa a bordo in sicurezza (**tabella di esercizio**), dandone evidenza nel piano di sicurezza/D.V.R. redatto ai sensi del predetto d.lgs 27 luglio 1999, n. 271;

ORDINA

Art. 1

(Campo di applicazione e approvazione delle tabelle minime di armamento ai fini della sicurezza)

1. Con efficacia estesa alla navigazione nelle acque marittime del Circondario marittimo di Ortona, sono approvate, ai soli fini della sicurezza della navigazione e per l'espletamento del servizio cui le unità sono destinate in forza delle abilitazioni all'esercizio della pesca e delle certificazioni statutarie e di sicurezza possedute, le annesse "*tabelle minime di armamento*", da intendersi parte integrante della presente ordinanza, per le tipologie di unità di seguito elencate, di lunghezza inferiore o uguale a 24 (ventiquattro) metri tra le perpendicolari, adibite alla pesca costiera locale o ravvicinata:
 - a. **TABELLA 1.A:** unità da pesca autorizzate ad attività di pesca con i sistemi "strascico, volante e draga idraulica";
 - b. **TABELLA 1.B:** unità da pesca autorizzate ad attività di pesca con il sistema "circonuisione";
 - c. **TABELLA 2:** unità da pesca autorizzate ad attività di pesca con sistemi diversi dallo "strascico, volante, draga idraulica e circonuisione", comprese le unità che espletano servizio presso gli impianti di pesca, acquacoltura e molluschioltura regolarmente assentiti in concessione.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente ordinanza le seguenti fattispecie:
 - a. tabelle minime d'armamento per trasferimento: in caso di singoli viaggi nazionali di trasferimento per lavori di cui all'art. 10 della legge 05/06/1962, n° 616 ovvero oltre i limiti di abilitazione di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 05/08/2002, n° 218, la composizione minima di sicurezza dell'equipaggio delle unità oggetto della presente ordinanza potrà essere rideterminata con rilascio di apposita tabella provvisoria in base alla durata e tipologia del viaggio, delle caratteristiche tecniche dell'unità – tenuto conto delle eventuali prescrizioni dell'ente tecnico – e delle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro/riposo a bordo dei marittimi;
 - b. tabelle minime d'armamento di unità impiegate su più turni di lavoro con permanenza a bordo dell'equipaggio: qualora l'unità sia dotata di spazi di vita, alloggi, cucine e servizi igienici adeguati e certificati e l'armatore intenda impiegarla su più turni di lavoro con permanenza a bordo dell'equipaggio, la tabella minima d'armamento dovrà essere determinata per ogni singola unità a cura dell'Autorità marittima e previa specifica istanza della società armatrice ai sensi della circolare 001/2010 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto in premessa citata, nel rispetto dei criteri di sicurezza applicabili in quella enunciati.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Pesca costiera locale (P.C.L.): pesca esercitata nelle acque marittime fino ad una distanza di 6 (sei) miglia dalla costa, eventualmente estesa fino a 12 (dodici) miglia dalla costa previa autorizzazione rilasciata dal Capo del Compartimento marittimo, nel compartimento marittimo d'iscrizione e nei due compartimenti limitrofi con o senza navi

di quarta categoria o da terra (art. 408 reg. cod. nav., art. 9, comma 2, D.P.R. 02/10/1968, n° 1639 e art. 12, comma 2 del D.M. 05/08/2002, n° 218);

2. Pesca costiera ravvicinata (P.C.R.): pesca esercitata, nel rispetto della normativa internazionale, nelle acque marittime fino ad una distanza di 40 (quaranta) miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza (art. 408 reg. cod. nav., art. 9, comma 3, D.P.R. 02/10/1968, n° 1639, come modificato dal D.L. 30/09/1994, n° 561), ovvero limitata entro le 20 (venti) miglia dalla costa;
3. Tonnellate di stazza Lorda (T.S.L.): tonnellaggio di stazza lorda nazionale come risultante dai documenti di bordo (cfr. art. 138 cod. nav. e art. 3 del decreto Luogotenenziale 27/01/1916, n° 202);
4. Gross tonnage (G.T.): tonnellaggio di stazza lorda internazionale come risultante dai documenti di bordo (cfr. art. 4 del Reg. (UE) 2017/1130 del 14/06/2017).

Articolo 3

(Criteri per l'individuazione delle tabelle applicabili)

1. Ai fini dell'individuazione della consistenza minima dell'equipaggio, un'unità è considerata debitamente armata in sicurezza se a bordo risultano imbarcati ed effettivamente impiegati i membri di equipaggio per come stabilito nelle tabelle approvate con la presente ordinanza, applicabili in funzione della tipologia di pesca esercitata e della certificazione posseduta (licenza di navigazione, navigabilità, annotazioni di sicurezza, licenza di pesca ecc.) da ciascuna unità da pesca.

Articolo 4

(Disposizioni di dettaglio)

1. Ad eccezione delle ipotesi in cui sia legittimamente presente a bordo una sola persona di equipaggio, tutte le unità da pesca devono esporre, in posizione facilmente accessibile, una tabella riportante l'organizzazione del lavoro di bordo, contenente per ogni posizione lavorativa:
 - a) l'orario del servizio in navigazione e dell'eventuale servizio in porto;
 - b) la durata massima di ore di lavoro o il numero minimo di riposo previste dalla vigente normativa o dai contratti collettivi di lavoro.
2. Per “durata del lavoro a bordo” si intende il tempo durante il quale un lavoratore marittimo è tenuto ad effettuare l'attività connessa all'esercizio della navigazione.

Rientrano nella durata del lavoro a bordo, oltre alle normali attività di navigazione e di porto, anche:

- a) gli eventuali appelli per le esercitazioni di emergenza antincendio ed abbandono nave, nonché tutte le esercitazioni prescritte dai regolamenti di sicurezza;
- b) le attività richieste dal comandante inerenti alla sicurezza della navigazione, in caso di pericolo per l'equipaggio;
- c) le attività di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, in relazione alle mansioni svolte;
- d) le attività di ordinaria manutenzione della nave, nel rispetto delle previsioni del d.lgs 271/99 e, ove applicabile, del d.lgs 81/2008, laddove ricomprese e valutate all'interno del piano di sicurezza/D.V.R., e fermo restando il divieto di svolgere

attività di cantiere/lavorazioni e/o manutenzioni straordinarie in ambito portuale, al di fuori delle aree assentite in concessione per la cantieristica navale, ovvero in assenza delle prescritte autorizzazioni e/o comunicazioni ai sensi di legge;

- e) le attività richieste dal comandante nel caso di operazioni di soccorso ad altre unità, mercantili o da pesca, o di soccorso a persone.

Per “*ore di riposo*” si intende il tempo non compreso nella durata del lavoro; questa espressione non comprende le interruzioni di breve durata.

A disposizione di tutti i lavoratori imbarcati, le unità da pesca devono conservare una copia del contratto collettivo di lavoro nonché una copia del piano di sicurezza sul lavoro/D.V.R.

Ai fini della prevenzione degli infortuni e dell'igiene dei luoghi e delle condizioni di lavoro dei marittimi, l'armatore e/o il comandante dell'unità, sulla scorta delle eventuali ulteriori peculiari necessità operative derivanti dalla specifica attività lavorativa svolta a bordo, devono provvedere, previa valutazione dei rischi e delle dovute misure di prevenzione e protezione, ad integrare la tabella minima con un numero adeguato di marittimi al fine di garantire l'esercizio dell'attività lavorativa a bordo in sicurezza, (tabella di esercizio), dandone evidenza nel piano sicurezza/D.V.R. redatto ai sensi del d.lgs 27 luglio 1999, n. 271.

L'armatore e il comandante dell'unità devono stabilire la lingua di lavoro a bordo al fine di garantire che ciascun marittimo comprenda e, se del caso, impartisca ordini e istruzioni nella lingua stabilita. Tutti i documenti per i quali sussiste l'obbligo di affissione devono essere redatti nella lingua di lavoro stabilita. La lingua di lavoro individuata deve essere annotata e l'equipaggio deve essere in grado di comunicavi in maniera efficace, sia nell'ambito di tutte le operazioni nave, ivi comprese le attività di pesca, sia in caso di situazioni di emergenza, in modo tale che la gestione sicura dell'unità – in qualsiasi situazione, operativa e di emergenza - non venga mai compromessa (vedasi, sul punto la circolare titolo “*Sicurezza della navigazione*” serie: “*Pesca*” n. 01/2023 “*Lingua di lavoro a bordo delle unità da pesca*” e Reg. V/14 della SOLAS 74 in premessa citate).

Articolo 5

(Verifiche di rispondenza e rilascio delle spedizioni)

Alle unità cui si applica la presente ordinanza, che non risultino conformi alle previsioni delle tabelle annesse, e che, pertanto, siano considerate non armate in sicurezza, sono negate le spedizioni ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione e dell'articolo 426 del relativo regolamento di esecuzione.

Articolo 6

(Entrata in vigore)

La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del giorno 01 settembre 2024.

Articolo 7

(Disposizioni finali)

La presente ordinanza abroga ogni altro precedente provvedimento emesso in contrasto con le disposizioni ivi contenute. I trasgressori alla presente saranno puniti, sempre che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'articolo 1221 del codice della navigazione, ovvero, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo 1231 cod. nav..

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, i cui obblighi di pubblicità saranno assolti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n.69/2009, mediante inserimento *on line* sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it/ortona, alla sezione "*ordinanze*", nonché l'invio alle Forze di polizia operanti nel Circondario marittimo di Ortona, al ceto ed alle categorie produttive interessate.

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Dario AMBROSINO
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 21)

ALLEGATI - TABELLE MINIME DI ARMAMENTO

TABELLA 1.A: UNITA' DA PESCA DI LUNGHEZZA TRA LE PERPENDICOLARI INFERIORE O UGUALE A 24 METRI AUTORIZZATE AD ATTIVITA' DI PESCA CON I SISTEMI "**STRASCICO, VOLANTE E DRAGA IDRAULICA**"

Tipo di Unità	Totale equipaggio	Qualifiche a bordo	Note
M/pesca da 3,01 a 5 GT per la pesca costiera locale	n. 02 marittimi se strascico/volante	n. 01 Conduttore per la pesca locale (*) n. 01 marinaio motorista (*) <u>ovvero</u> n. 01 conduttore per la p.l. in possesso anche del titolo di marinaio motorista/motorista abilitato (*) n. 01 marinaio	Previa autorizzazione all'imbarco di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione, assolto il soddisfacimento dei requisiti tecnici di comandi centralizzati da attestarsi a cura dell'Ente tecnico
M/pesca da 5,01 GT a 25 GT per la pesca costiera locale	n. 03 marittimi se strascico/volante	n. 01 Conduttore per la pesca locale (*) n. 01 marinaio motorista (*) n. 01 marinaio <u>ovvero</u> n. 01 conduttore per la p.l. in possesso anche del titolo di marinaio motorista/motorista abilitato (*) n. 01 marinaio n. 01 mozzo	Previa autorizzazione all'imbarco di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione, assolto il soddisfacimento dei requisiti tecnici di comandi centralizzati da attestarsi a cura dell'Ente tecnico
	n.02 marittimi se draga idraulica	n. 01 conduttore per la p.l. (*) n. 01 marinaio motorista (*) <u>ovvero</u> n. 01 conduttore per la p.l. in possesso anche del titolo di marinaio motorista/motorista abilitato (*) n. 01 marinaio	Previa autorizzazione all'imbarco di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione, assolto il soddisfacimento dei requisiti tecnici di comandi centralizzati da attestarsi a cura dell'Ente tecnico
M/pesca superiori a 25 GT per la pesca costiera locale	n. 03 marittimi	n. 01 Capo barca per la pesca costiera (*) n. 01 motorista abilitato (*) n. 01 marinaio <u>ovvero</u>	Qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca ma sia in navigazione di trasferimento (fatte salve diverse disposizioni autorizzative e/o prescrizioni impartite dall'A.M.): <u>n. 02 marittimi</u> (n. 01 comandante e n. 01 motorista), oppure n.01 comandante anche con il

e M/p fino a 60 GT per la pesca costiera ravvicinata		n. 01 Capo barca per la p.c. in possesso anche del titolo di motorista abilitato (*) n. 01 marinaio n. 01 mozzo	titolo di macchina e n. 01 marinaio. <i>Previa autorizzazione all'imbarco di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione, assolto il soddisfacimento dei requisiti tecnici di comandi centralizzati da attestarsi a cura dell'Ente tecnico</i>
M/pesca superiori a 60 GT fino a 100 GT per la pesca costiera ravvicinata	n. 04 marittimi	n. 01 Capo barca per la p.c. n. 01 motorista abilitato (*) n. 01 marinaio n. 01 mozzo	Qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca ma sia in navigazione di trasferimento (fatte salve diverse disposizioni autorizzative): n. 03 marittimi: (n. 01 comandante, n. 01 motorista e n. 01 mozzo),
M/pesca superiori a 100 GT fino a 150 GT	n. 05 marittimi	n. 01 marinaio autorizzato alla pesca (**) n. 01 meccanico navale di 2ª cl. (**) n. 01 giovanotto di macchina n. 01 marinaio n. 01 mozzo	Qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca ma sia in navigazione di trasferimento (fatte salve diverse disposizioni autorizzative): n. 04 marittimi: (n. 01 comandante, n. 01 motorista e n. 02 marittimi di coperta),

TABELLA 1.B: UNITA' DA PESCA DI LUNGHEZZA TRA LE PERPENDICOLARI INFERIORE O UGUALE A 24 METRI AUTORIZZATE AD ATTIVITA' DI PESCA CON IL SISTEMA "CIRCUZIONE"

Tipo di Unità	Totale equipaggio	Qualifiche a bordo	Note
M/pesca con sistema a circuizione	n. 06 marittimi	n. 01 Comandante n. 1 Conduttore di macchina n. 2 marinai n. 1 giovanotto di macchina n. 1 mozzo <u>ovvero</u> n. 01 Comandante in possesso anche del titolo per condurre le macchine n. 2 marinai n. 1 giovanotto di macchina n. 1 mozzo	<i>Previa autorizzazione all'imbarco di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione, assolto il soddisfacimento dei requisiti tecnici di comandi centralizzati da attestarsi a cura dell'Ente tecnico</i>

Le presenti tabelle 1.A e 1.B sono così integrate:

- a bordo di tutte le unità da pesca di cui sopra non possono essere imbarcati lavoratori di età inferiore ai 16 anni;
- i lavoratori marittimi di età inferiore a 18 anni non devono svolgere la propria attività lavorativa a bordo in orario notturno (periodo di almeno 9 ore consecutive, che comprenda in ogni caso l'intervallo dalle ore 24:00 alle ore 05:00 del mattino);
- i minori degli anni diciotto non possono essere adibiti al servizio di macchina.

(*) il capo barca per la pesca costiera può assumere il comando di unità **fino a 100GT**, ai sensi dell'articolo 261 del reg. cod. nav.;

- (*) il **marinaio motorista** può condurre motori a combustione interna o a scoppio installati a bordo di unità adibite alla **pesca locale fino a 25 tonn.** ai sensi dell'art.274 del reg. cod. nav.;
- (*) il **motorista abilitato** può condurre motori a combustione interna o a scoppio installati a bordo di unità **fino a 100 GT** ai sensi dell'articolo 273 del reg. cod. nav.;
- (*) il **conduttore per la pesca locale** può assumere il comando di unità **fino a 25GT**, ai sensi dell'articolo 264 del reg. cod. nav.;
- (**) il **marinaio autorizzato alla pesca** può assumere il comando di unità fino a 200 tonnellate, ai sensi dell'art.257 reg. cod. nav.;
- (**) il **meccanico navale di 2^a classe** può condurre motori a combustione interna o a scoppio installati a bordo di unità adibite alla pesca fino a 500 tonnellate, ai sensi dell'art. 271 del reg. cod. nav.

n.b.

- a bordo dovranno essere imbarcati marittimi abilitati alla condotta di mezzi di salvataggio in numero sufficiente rispetto ai mezzi di salvataggio dell'unità e delle eventuali esenzioni e/o deroghe in possesso;
- per la navigazione oltre le 3 NM dalla costa se l'unità è dotata di stazione radio, dovrà esservi un marittimo munito di idoneo certificato di abilitazione all'uso degli apparati radio di bordo ai sensi del D.M. 08/03/2005.

TABELLA 2: UNITA' DA PESCA DI LUNGHEZZA TRA LE PERPENDICOLARI INFERIORE O UGUALE A 24 METRI AUTORIZZATE AD ATTIVITA' DI PESCA CON I SISTEMI DIVERSI DALLO "STRASCICO, VOLANTE, DRAGA IDRAULICA E CIRCUZIONE" – COMPRESO IL SERVIZIO PRESSO IMPIANTI DI PESCA, ACQUACOLTURA E MOLLUSCHICOLTURA

Tipo di Unità	Totale equipaggio	Qualifiche a bordo	Note
Unità da pesca removeliche senza motore	n. 01 marittimo	n. 01 marittimo con il titolo di conduttore pesca locale	
Unità da pesca removeliche con motore fuori bordo	n. 01 marittimo	n. 01 conduttore pesca locale in possesso anche del titolo di marinaio motorista	(*)
M/pesca fino a 6 GT	n. 02 oppure 01 marittimi	n. 01 conduttore pesca locale e n. 01 marinaio motorista <u>ovvero</u> n. 01 conduttore per la pesca locale in possesso anche del titolo di marinaio motorista	Previa autorizzazione all'imbarco di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione, assolto il soddisfacimento dei requisiti tecnici di comandi centralizzati da attestarsi a cura dell'Ente tecnico
M/pesca da 6,01 a 20 GT		n. 01 conduttore pesca locale n. 01 marinaio motorista <u>ovvero</u>	

<u>(entro 12 NM)</u>	n. 02 marittimi	n. 01 conduttore pesca locale in possesso anche del titolo di marinaio motorista n. 01 marittimo di coperta	<i>Previa autorizzazione all'imbarco di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione, assolto il soddisfacimento dei requisiti tecnici di comandi centralizzati da attestarsi a cura dell'Ente tecnico</i>
M/pesca da 6,01 a 20 GT <u>(entro 20 NM)</u>	n. 02 marittimi	n. 01 capo barca pesca costiera n. 01 marinaio motorista ovvero n. 01 capo barca pesca costiera in possesso anche del titolo di marinaio motorista e n. 01 marittimo di coperta	<i>Previa autorizzazione all'imbarco di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione, assolto il soddisfacimento dei requisiti tecnici di comandi centralizzati da attestarsi a cura dell'Ente tecnico</i>

(*) Per le unità da pesca removeliche si fa riferimento alla Circolare Titolo "Sicurezza della Navigazione" Serie: "Pesca" n. 02/2023 in data 30.11.2023, nella quale si ribadisce che le suddette unità, per essere considerate tali, dovranno installare esclusivamente motore fuori bordo e pertanto amovibile. In relazione alla potenza del motore installato: (*max 25 HP c.d. modesta potenza*) oppure (fino a 100 CV - 74 Kw – ritenuti assimilabili alle motobarche sotto le 3 TSL), le tabelle minime di sicurezza previste per queste unità, dovranno prevedere la figura del marinaio motorista ex art. 274 reg. cod. nav. in genere con la previsione del doppio ruolo conduttore/motorista.

Sulle unità asservite agli impianti di pesca, acquacoltura e molluschicoltura può essere imbarcato, oltre l'equipaggio necessario per la condotta dell'unità, anche quello addetto alla manutenzione degli impianti e alla lavorazione dei prodotti nel limite massimo delle persone imbarcabili nel rispetto delle norme sulla sicurezza della navigazione e della salvaguardia delle vite umane in mare, anche personale non appartenente alla gente di mare, sulla base di un elenco di persone autorizzate da presentare preventivamente all'Ufficio marittimo competente. Il personale dovrà essere assicurato ai sensi della vigente normativa.

n.b.

- a bordo dovranno essere imbarcati marittimi abilitati alla condotta di mezzi di salvataggio in numero sufficiente rispetto ai mezzi di salvataggio dell'unità e delle eventuali esenzioni e/o deroghe in possesso;
- per la navigazione oltre le 3 NM dalla costa, se l'unità è dotata di stazione radio, dovrà esservi un marittimo munito di idoneo certificato di abilitazione all'uso degli apparati radio di bordo ai sensi del D.M. 08/03/2005.
